

C.C. Numero 20 del 08/06/2015

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612, LEGGE 190/2014)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA ORDINARIA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

L'anno DUEMILAQUINDICI addi OTTO del
mese di GIUGNO alle ore 21:00 nella Sala delle adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:	Presenti	Assenti
MARELLI MARCO NATALE	SI	
SPELTA MAURIZIO	SI	
BETTOLINI ROSSANA	SI	
BONTEMPI LUIGI VIRGINIO		SI
FRANCHINI ROBERTO	SI	
GELPI ALBERTO		SI
GILLERIO GIANFRANCO	SI	
GIROTTA CLAUDIO	SI	
IAMONI MARCO ANDREA	SI	
SANZANI ELENA	SI	
TACCHELLA ANGELO	SI	
Totale n.	9	2

Assiste il Segretario Comunale DOTT. GIOVANNI SAGARIA il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MARELLI MARCO NATALE – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

E' presente l' Assessore esterno Bandecchi Donato

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 08/06/2015

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612, LEGGE 190/2014)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

ESAURITA la discussione;

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

PREMESSO CHE:

- dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":
 - o eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - o sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - o eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - o aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - o contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

PREMESSO CHE:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

PREMESSO CHE:

- lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco;
- il Piano è stato elaborato dal Segretario Comunale e dall'Ufficio Segreteria, senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il Comune;
- questa assemblea ha esaminato l'allegato Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate in versione definitiva;

DATO ATTO al Segretario comunale di aver personalmente curato la stesura della proposta della presente condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità;

ATTESTATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);

Ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano) con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL).

Successivamente,

VISTO l'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

COMUNE DI MORIMONDO

PROVINCIA DI MILANO

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs.33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo. E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni. Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente. Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la

contestuale assegnazione del servizio per cinque anni. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Morimondo partecipa al capitale delle seguenti società:

1. CAP HOLDING SPA con una quota dello 0,0001%;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Morimondo, partecipa all'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI con una quota del 4,55%;

La partecipazione al Consorzio, essendo “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000, non sono oggetto del presente Piano.

3. Partecipazioni indirette

Il Comune di Calvignasco attraverso CAP HOLDING SPA risulta avere le seguenti partecipazioni indirette:

- AMIACQUE SRL (indiretta CAP HOLDING) – via Rimini n.34/36 20142 Milano
- ROCCA BRIVIO SFORZA SRL (indiretta CAP HOLDING)
- PAVIA ACQUE SRL (indiretta CAP HOLDING)
- TASM ROMANIA SRL (indiretta CAP HOLDING)

CAP HOLDING SPA ha comunicato che a seguito di riunione, il Comitato Strategico, ha preso atto del contenimento dei costi di funzionamento degli organi e strutture aziendali e sono state approvate misure di razionalizzazione delle partecipate attraverso la dismissione delle seguenti società:

- ROCCA BRIVIO SFORZA SRL (indiretta CAP HOLDING)
- SOCIETA' INTERCOMUNALE BRIANZA SPA – in liquidazione (è indiretta di Amiacque srl)
- FONDAZIONE LIDA (indiretta CAP HOLDING) (non indicata tra le società)
- TASM ROMANIA (indiretta CAP HOLDING)

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Le Partecipazioni societarie

CAP HOLDING SPA

In data 22.05.2013 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione in Cap Holding SpA delle società Tam SpA, Tasm SpA e Ianomi SpA. Pertanto il capitale sociale di Cap ammonta a € 567.216.597,00, suddiviso in n. 567.216.597 azioni del valore nominale di € 1,00 cad., e la partecipazione del Comune di Calvignasco è di € 340.329,96 pari al 0,06% del capitale sociale.

L'attività caratteristica della società, desunta dallo statuto, consiste nell'esercizio delle attività che concorrono a formare il Servizio Idrico Integrato come definito dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

In data 20.12.2013, con deliberazione n. 4, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano ha deliberato di affidare a Cap Holding SpA la gestione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano per il periodo 1 gennaio 2014 –31 dicembre 2033. L'affidamento del servizio è improntata al modello dell'*in house providing* e prevede meccanismi di esercizio del controllo analogo.

Risultato economico, degli ultimi 3 bilanci approvati:

2011	2012	2013
€ 5.593.018	€ 8.309.975	€ 3.779.384,00

Non sussistono risultati economici negativi a carico della società.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione di Cap Holding Spa

Trattasi di Società d'Ambito per il ciclo integrato dell'acqua che viene inserita nel presente piano per completezza espositiva.

2. Altre partecipazione e associazionismo

AZIENDA SPECIALE CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

L'Azienda ha un capitale di € 227.241,00

La partecipazione dell'ente è pari al 4,55% del capitale sociale per €. 10.329,14

Risultato economico degli ultimi 3 bilanci approvati:

2011	2012	2013
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Non sussistono risultati economici negativi a carico dell'azienda.

Il Consorzio dei Comuni dei Navigli, costituitosi nel 2000 aggrega attualmente 22 Comuni ed ha come mission la gestione dei servizi ambientali, nonché la gestione del servizio di raccolta nell'ottica di creare una cultura per la riduzione dei rifiuti. Svolge "attività di gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana con l'obiettivo di assicurare, ove possibile in forma associata, le specifiche esigenze delle realtà territoriali rappresentate dagli enti locali soci, di massimizzare

l'integrazione dei servizi e di contenere quanto più possibile le tariffe". Il Consorzio è un'azienda speciale consortile (il capitale di dotazione è detenuto congiuntamente da più Enti Locali) strutturato ex art.23 Legge 142 / 1990 dal punto di vista degli organi, della rappresentanza, della titolarità e delle competenze, oltre che da punto di vista della finanza, della contabilità e della fiscalità ha propria autonomia imprenditoriale, personalità giuridica e propria partita IVA, svolge la propria contabilità secondo la logica economico – patrimoniale, - è soggetto ad IRES ed IRAP in materia di imposizione sui redditi dallo stesso prodotti.

Oggi l'azienda speciale trova in particolare regolamentazione nell'art.114 DLgs/2000 [*aziende speciali*], il quale prevede (coerentemente con quanto alla Legge 142/1990 ed al DPR 902/1986) tra l'altro quanto segue:

c.3. Organi dell'azienda ... sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. ... [come è per il CONSORZIO]

4. L'azienda ... informa la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi ...

[come è ex art.48 dello statuto vigente del CONSORZIO].

Il consorzio è affidatario in house della gestione del ciclo dei rifiuti da parte dei Comuni consorziati; l'oggetto sociale principalmente costituito dalla gestione integrata dei rifiuti relativamente a servizi di raccolta e trasporto, e smaltimento, per via differenziata, dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nonché la gestione di tutti i servizi accessori, complementari e integrativi a questi. Tale oggetto comprende dunque attività riconducibili alle finalità, riconosciute dalla normativa vigente, al Comune.

Per tali ragioni si propone di mantenere, la quota di capitale sociale che il Comune di Morimondo detiene nel Consorzio, in quanto ricorre la necessaria pertinenza dell'oggetto sociale di tale partecipata con le finalità istituzionali del Comune di Calvignasco, attribuitegli dall'art. 13 del Testo Unico sugli Enti Locali n. 267 del 2000, da norme di settore, dallo statuto e dalle linee programmatiche di mandato ai sensi di quanto disposto l'art. 3 commi 27 - 29 della legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), novellato dall'art. 1, c. 569 della legge 27.12.2013 cd. Legge di Stabilità 2014.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N.267/2000 SI ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.**

Morimondo, lì 08/06/2015

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
f.to Rag. Silvia Scarlatini

.....

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N.267/2000 SI ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.**

Morimondo, lì 08/06/2015

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
f.to Rag. Silvia Scarlatini

.....

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Marelli Marco Natale

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Giovanni Sagaria

Un esemplare della presente deliberazione sarà pubblicato all'Albo Comunale dal giorno 13/06/2015 e per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Morimondo 08/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Giovanni Sagaria

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.
--

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giovanni Sagaria

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA:

- ☐ IMMEDIATAMENTE ai sensi dell'art.134- 4° comma - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
- ☐ Dopo il DECIMO giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Sagaria